

D.L. 30-9-1994 n. 564

Disposizioni urgenti in materia fiscale.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 1° ottobre 1994, n. 230 e convertito in legge, con modificazioni, con L. 30 novembre 1994, n. 656 (Gazz. Uff. 30 novembre 1994, n. 280).

*(commento di giurisprudenza)*

## **2-quater. Autotutela.**

1. Con decreti del Ministro delle finanze sono indicati gli organi dell'Amministrazione finanziaria competenti per l'esercizio del potere di annullamento d'ufficio o di revoca, anche in pendenza di giudizio o in caso di non impugnabilità, degli atti illegittimi o infondati. Con gli stessi decreti sono definiti i criteri di economicità sulla base dei quali si inizia o si abbandona l'attività dell'amministrazione <sup>(18)</sup>.

1-bis. Nel potere di annullamento o di revoca di cui al comma 1 deve intendersi compreso anche il potere di disporre la sospensione degli effetti dell'atto che appaia illegittimo o infondato <sup>(19)</sup>.

1-ter. Le regioni, le province e i comuni indicano, secondo i rispettivi ordinamenti, gli organi competenti per l'esercizio dei poteri indicati dai commi 1 e 1-bis relativamente agli atti concernenti i tributi di loro competenza <sup>(20)</sup>.

1-quater. In caso di pendenza del giudizio, la sospensione degli effetti dell'atto cessa con la pubblicazione della sentenza <sup>(21)</sup>.

1-quinquies. La sospensione degli effetti dell'atto disposta anteriormente alla proposizione del ricorso giurisdizionale cessa con la notificazione, da parte dello stesso organo, di un nuovo atto, modificativo o confermativo di quello sospeso; il contribuente può impugnare, insieme a quest'ultimo, anche l'atto modificato o confermato <sup>(22)</sup>.

---

(18) Aggiunto dalla *legge di conversione 30 novembre 1994, n. 656*. Gli articoli 2-bis e 2-ter sono stati successivamente abrogati dall'*art. 17, D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218*. Sull'esercizio del potere di autotutela da parte degli organi dell'amministrazione finanziaria, vedi il regolamento approvato con *D.M. 11 febbraio 1997, n. 37*.

(19) Comma aggiunto dall'*art. 27, L. 18 febbraio 1999, n. 28*.

(20) Comma aggiunto dall'*art. 27, L. 18 febbraio 1999, n. 28*.

(21) Comma aggiunto dall'*art. 27, L. 18 febbraio 1999, n. 28*.

(22) Comma aggiunto dall'*art. 27, L. 18 febbraio 1999, n. 28*.

---

Copyright 2008 Wolters Kluwer Italia Srl. All rights reserved.